



LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022

Art. 14

Contratti di servizi a tacito rinnovo

Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 65 e' aggiunto il seguente: «Art. 65-bis (Contratti di servizi a tacito rinnovo). – 1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, e' tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui puo' inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo e' inviata per iscritto, tramite sms o altra modalita' telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese».

Versione in vigore dal 30 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
Estremi	Legge 30 dicembre 2023, n. 214
Capo	III — Misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2022/art-14-contratti-di-servizi-a-tacito-rinnovo>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it